

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 182/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1250]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12zc (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0301**: Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 301/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GUL 90 del 26.3.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

